

Repubblica Italiana



CITTÀ DI BOJANO
Provincia di Campobasso

Numero Registro Generale 43

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 5 del 24-08-2022

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE NELLE GIORNATE DEL 24.08.2022 E DEL 27.08.2022.

Premesso che per il 24.08.2022 è stato programmato il Concerto Musicale in Piazza della Vittoria del Noto Cantante Francesco Renga e che, per il giorno 27.08.2022 è stata organizzata "La Notte Gialla", eventi questi che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti ed elevato afflusso di pubblico nel territorio di Bojano,

considerato che si rende necessario un rafforzamento delle misure dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, nonché la tutela dell'ambiente e del contesto urbano spesso interessato dall'abbandono di contenitori di vetro e/o lattine, che rappresenta oltremodo un pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 50 commi 5 e 7-bis del TUEL n. 267/2000.

ORDINA

Per il giorno 24.08.2022 e per il giorno 27.08.2022, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 dei giorni successivi:

ai pubblici esercizi di somministrazione di cibi e bevande (Bar, Pub, Ristoranti, Pizzerie) e alle attività assimilate (gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, ai circoli privati, agli esercenti di commercio su aree pubbliche) il divieto assoluto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine.

La somministrazione è consentita solo in bicchieri di plastica, carta o in bottiglie di plastica o tetrapak sprovvisti di tappo.

Tale divieto non trova applicazione nelle attività che, nelle varie forme di ristorazione (Ristoranti, Osterie, Trattorie, Pizzerie e similari) somministrano con la modalità di servizio ai tavoli, ovvero il presente divieto non trova applicazione se le somministrazioni avvengono:

- a clienti ammessi all'interno dei locali;
- ai clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti i locali.

RACCOMANDA

Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età;

DISPONE

Altresì al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento.

INFORMA CHE

- Ai sensi dell'art.3, comma4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;
- in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.lgs.18.8.2000 n.267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia.
- La presente ordinanza è pubblicata sul sito internet del Comune di Bojano, nonché all'Albo Pretorio on line dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL SINDACO
CARMINE RUSCETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
